

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI
LEGGE

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

*(Modifica alla legge
20 dicembre 1996, n.638).*

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 20 dicembre 1996, n.638, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno finanziario 1999 lo Stato corrisponde all'Unione delle Comunità ebraiche, entro il mese di giugno, un anticipo pari a lire 500 milioni sulle somme alla stessa spettanti ai sensi del presente articolo, salvo conguaglio da effettuarsi al momento del primo versamento delle somme di cui al periodo precedente ».

25. 01. La Commissione.

(A.C. 5858 – sezione 9)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 26.

*(Disposizioni in favore delle popolazioni
colpite da calamità pubbliche).*

1. Sono deducibili dal reddito i versamenti a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti individuati ai sensi del comma 2, effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica.

2. Le fondazioni, le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono individuati con decreti dei prefetti delle province interessate.

3. Ai versamenti effettuati in favore dei soggetti individuati ai sensi del comma 2 e dagli stessi soggetti effettuati con il fine di

portare aiuto alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica non si applica l'imposta sulle donazioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 15 dell'articolo 11.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESEN-
TATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO
DI LEGGE

ART. 26.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
26. 8 DEL GOVERNO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Sono altresì deducibili dal reddito i versamenti effettuati a da persone fisiche a favore dei soggetti di cui al comma 1 sino a concorrenza di lire 5 milioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3 miliardi, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 15 dell'articolo 11.

0. 26. 8. 1. Antonio Pepe, Giovanni Pace.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: decreti dei prefetti con le seguenti: disposizione dei Presidenti.

0. 26. 8. 3. Molgora.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero dei presidenti delle regioni interessate ovvero del Ministro dell'Interno secondo l'ambito territoriale operativo dell'organo che riceve i versamenti.

0. 26. 8. 2. Antonio Pepe, Giovanni Pace.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 26.

(Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche).

1. Sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.

2. Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2 e 54, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti gratuitamente ai sensi del comma 1.

3. I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2, effettuati per le finalità di cui al comma 1, non sono soggetti all'imposta sulle donazioni.

4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province. Per gli eventi che interessano altri Stati si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 15 dell'articolo 11.

26. 8. Governo.

Ai commi 1 e 3 sostituire le parole: di calamità pubblica con la seguente: calamitosi.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: calamità pubbliche con le seguenti: eventi calamitosi.

26. 5. Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Molgora.

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: o da eventi bellici.

Segue compensazione del gruppo Alleanza Nazionale

26. 1. Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento, Marengo, Fino, Armani.

Al comma 2 sostituire le parole: con decreti dei prefetti delle province interessate con le seguenti: con apposito provvedimento dell'autorità locale territorialmente competente.

26. 6. Cè, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 2, sostituire le parole: decreti dei prefetti con le seguenti: disposizione dei presidenti.

26. 7. Molgora.

Al comma 2, sostituire la parola: interessate con le seguenti: o dei presidenti delle regioni interessate ovvero del Presidente del Consiglio o del Ministro dell'interno secondo l'ambito operativo dell'organismo che riceve i versamenti.

26. 2. Antonio Pepe, Carlo Pace, Contento, Fino, Giovanni Pace, Armani, Marengo.

Al comma 3, dopo le parole: calamità pubblica aggiungere le seguenti: o eventi bellici.

Segue compensazione del gruppo Alleanza Nazionale

26. 3. Antonio Pepe, Carlo Pace, Contento, Giovanni Pace, Fino, Armani, Marengo.

**SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 26. 01 DELLA COMMISSIONE**

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le predette somme costituiranno onere deducibile nell'anno in cui saranno pagati gli importi dovuti a titolo di imposta.

0. 26. 01. 1. Giovanni Pace, Antonio Pepe, Carlo Pace.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

1. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e quelle del comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono intendersi nel senso che le somme dovute a titolo di imposte e contributi il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. Si applica l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28«.

26. 01. La Commissione.

COMPENSAZIONE

Compensazione del Gruppo Alleanza nazionale

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale »

dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

(A.C. 5858 - sezione 10)

**ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 27.

*(Disposizioni relative
ai soggetti gestori di dighe).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo dell'istituzione del Registro italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i soggetti gestori delle dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti a corrispondere al RID un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Per le altre attività che, in base alle vigenti norme, il RID è tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, è stabilito altresì, a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e dei diritti, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti, e delle modalità di riscossione degli stessi. Con il medesimo decreto è altresì determinato, in prima applicazione, l'ammontare dei predetti contributo e diritti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.

Sopprimerlo

* 27. 1. Berruti, Conte, Leone.

Sopprimerlo.

* 27. 2. Contento, Fino, Marengo, Pace Carlo, Pace Giovanni, Pepe Antonio.

(A.C. 5858 – sezione 11)ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 28.

(Delega al Governo per la riforma del sistema delle tasse e diritti marittimi).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) semplificazione del sistema di tassazione in modo da ridurre il numero delle tasse, anche mediante il loro accorpamento e comunque senza che ne derivino effetti finanziari riduttivi, e da garantire i principi di non discriminazione previsti dalla normativa comunitaria in materia;

b) semplificazione delle procedure di riscossione;

c) individuazione della quota da far affluire al bilancio dello Stato, anche ai fini di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, allo scopo di evitare riduzioni di gettito;

d) individuazione di un sistema di autonomia finanziaria delle Autorità portuali basato, oltretutto sulla conferma delle voci di entrata ad esse spettanti sulla base della citata legge n. 84 del 1994, anche sulla devoluzione a loro favore delle maggiori entrate determinate per effetto delle attività poste in essere per lo sviluppo dei traffici marittimi, nonché di quelle di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 84 del 1994 dall'anno successivo a quello di cessazione, anche parziale, degli oneri ivi previsti a carico dello Stato;

e) semplificazione dei rapporti tra Autorità portuali e Amministrazioni statali interessate mediante trasferimento alle prime delle risorse finanziarie destinate ad interventi nei loro settori di competenza, da individuare con appositi piani di riparto annuali sulla base degli oneri rilevati nel 1998;

f) abrogazione espressa delle norme vigenti divenute incompatibili con la nuova disciplina e di quelle che risultano in contrasto con il regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986;

g) applicazione alle concessioni, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998, del regime relativo dei canoni previsto dall'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, applicabile alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, e dall'articolo 1 del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, prevedendo comunque che i canoni versati per le concessioni aventi validità fino al 31 dicembre 1998 siano da considerarsi definitivi;

h) abrogazione del capo II del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

2. Dall'esercizio della delega non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.

Sopprimerlo.

28. 5. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: un regolamento, fino a: n. 400, con le seguenti: un decreto legislativo.

28. 6. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e comunque senza che ne derivino effetti finanziari riduttivi.

28. 8. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: riduttivi con le seguenti: o riduttivi.

28. 7. Molgora.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: anche ai fini sino alla fine della lettera con le seguenti: da determinarsi in rapporto all'esigenza di garantire un'effettiva autonomia finanziaria all'autorità portuale.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

28. 4. Chiappori, Molgora, Chincarini, Bosco, Ciapusci, Covre.

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: maggiori.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

28. 3. Chiappori, Molgora, Chincarini, Bosco, Ciapusci, Covre.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

28. 9. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, alla lettera g), sostituire le parole: successiva al 31 dicembre 1998, con le seguenti: successiva al 31 dicembre 1999.

28. 12. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, alla lettera g), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 1998, con le seguenti: fino all'entrata in vigore della presente legge.

28. 10. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, alla lettera g), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 1998, con le seguenti: fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

28. 11. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i). Le unità iscritte nei registri delle navi minori e galleggianti, destinate al servizio pubblico di trasporto passeggeri non sono soggette al pagamento della tassa prevista dalla tabella E, del decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953 e legge n. 463 del 1955, come modificata dalla legge n. 153 del 1978.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

28. 2. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Lo schema del provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono, nei trenta giorni successivi, il parere.

28. 13. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Alla rubrica sopprimere le parole: Delega al Governo per la.

28. 1. Giordano, Bonato.

COMPENSAZIONI

Compensazione del Gruppo Forza Italia

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

n. 1. Conte.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Conseguentemente all'A.C. 5858, all'articolo 6, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: « ; al numero 76) sono sopresse le parole : »estratti o essenze di caffè, di tè e di matè ; al numero 127-novies), sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole « con esclusione delle prestazioni relative alla »business class« »; sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 1. Molgora.

(A.C. 5858 - sezione 12)

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 29.

(Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui agevolati).

1. Gli enti concedenti contributi agevolati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge 27 maggio 1975, n. 166, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, della legge 5 agosto 1978, n. 457, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi, possono, in via disgiunta ed ognuno per quanto di loro competenza, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui i mutui agevolati abbiano un tasso di riferimento superiore a quello vigente alla data di entrata in vigore della presente legge ed il loro ammortamento non superi i due terzi del periodo di ammortamento complessivamente previsto.

2. Il tasso di riferimento e il tasso agevolato da applicare per il residuo periodo di ammortamento del mutuo saranno quelli vigenti alla data della delibera

dell'istituto mutuante di approvazione della rinegoziazione delle condizioni. Il tasso agevolato a carico degli utenti sarà quello corrispondente alla fascia di reddito a suo tempo accertata. Il tasso di riferimento rinegoziato potrà essere maggiorato in misura non superiore ad un punto percentuale per coprire le spese aggiuntive degli istituti.

3. L'erogazione dei nuovi importi di contributo determinati sulla base della rinegoziazione avverrà da parte degli enti eroganti a seguito della comunicazione delle variazioni che gli istituti mutuanti dovranno inviare a questi ultimi unitamente alla prima richiesta di erogazione semestrale del contributo successiva alla delibera di rinegoziazione del mutuo. La comunicazione da parte dell'ente erogante all'istituto mutuatario di presa d'atto di tali variazioni terrà luogo dei singoli provvedimenti di rettifica per la concessione dei contributi.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad emanare uno specifico regolamento attuativo delle norme del presente articolo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 29.

Al comma 1, sostituire le parole da: ai sensi *fino a:* legge 11 marzo 1988, n. 67 *con le seguenti:* per mutui già erogati ai sensi delle leggi sull'edilizia economica popolare, sul miglioramento fondiario, sul credito agevolato, sull'artigianato, sull'industria commercio e agricoltura.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

29. 2. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, sopprimere le parole: ognuno per quanto di loro competenza *e le parole:* entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

29. 8. La Commissione

Al comma 1, sostituire le parole da: nel caso in cui i mutui agevolati *fino alla fine del comma con le seguenti:* nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, alla data della richiesta, al fine di ricondurre il tasso di interesse ad un valore non superiore al citato tasso effettivo globale medio alla predetta data. In tale ipotesi la quota a carico dei beneficiari delle agevolazioni indicate per le alienazioni e per le assegnazioni in godimento di immobili ad uso abitativo è, rispettivamente, non superiore al 50 per cento ed al 20 per cento del nuovo tasso di interesse stabilito. Resta fermo in ogni caso quanto disposto dall'articolo 7, commi 3 e 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

29. 9. La Commissione.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I risparmi ottenuti dalle amministrazioni pubbliche attraverso l'applicazione delle disposizioni del presente articolo sono destinati all'incremento del fondo di cui all'articolo 11 della legge 2 dicembre 1998, n. 431.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

29. 5. Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Molgora.

Al comma 1 aggiungere, in fine il seguente periodo: Le stesse disposizioni si applicano ai mutui artigianali di cui alla legge 25 luglio 1952 n. 949.

29. 4. Antonio Pepe, Contino, Carlo Pace, Giovanni Pace, Marengo, Fino, Armani.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo anche in relazione ai mutui per edilizia residenziale pubblica di cui alle leggi di agevolazione emanate dalle stesse.

29. 6. Contino.

Sopprimere i commi 2 e 3;

29. 10. La Commissione.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Gli enti locali possono procedere alla rinegoziazione dei mutui stipulati entro il 1997 al tasso di interesse del 5 per cento destinando a spese di investimento il complesso delle somme risultanti dalla differenza tra l'importo delle rate in ammortamento e l'importo delle rate risultanti a seguito della rinegoziazione dei mutui.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

29. 7. Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia, Molgora.

Al comma 4 sostituire le parole: il Ministero del tesoro, *con le seguenti:* con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 440, del Ministero del tesoro.

Conseguentemente sostituire le parole: provvederà ad emanare uno specifico regolamento attuativo delle norme del presente articolo *con le seguenti:* sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

29. 11. La Commissione.

Al comma 4, sostituire le parole: sentita la *con le seguenti:* previo parere della; *e dopo la parola Bolzano aggiungere le seguenti:* ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

29. 12. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 48, comma 4, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: « vigente al momento della concessione del prestito » sono sostituite dalle seguenti: « vigenti alla data del 30 giugno del periodo d'imposta su cui viene concesso il prestito.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

29. 3. Berruti, Conte, Leone.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

1. I tassi e la durata dei finanziamenti che beneficiano di contributi ai sensi della Legge 16 febbraio 1995, n. 35, di conversione del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, devono essere rinegoziati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La durata complessiva del finanziamento, dopo la rinegoziazione, non può essere inferiore a 20 anni. Il tasso fisso da applicare per il residuo periodo di ammortamento del finanziamento non potrà es-

sere superiore al TUS vigente alla data della delibera dell'istituto mutuante di approvazione della rinegoziazione delle condizioni maggiorato del 3 per cento.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

29. 02. Stradella, Radice.

COMPENSAZIONI

Compensazione del Gruppo Forza Italia

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

n. 1. Conte.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Conseguentemente all'A.C. 5858, all'articolo 6, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: « ; al numero 76) sono soppresses le parole : »estratti o essenze di caffè, di tè e di matè ; al numero 127-novies), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « con esclusione delle prestazioni relative alla »business class« »; sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 1. Molgora.

Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 1999 il Ministro delle Finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 2. Molgora.

Conseguentemente, fino alla concorrenza delle minori entrate, sono aumentate in quantità uniforme le aliquote delle accise vigenti di cui alla voce « Oli minerali » dell'allegato 1 al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 3. Molgora.

(A.C. 5858 – sezione 13)

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 30.

*(Estinzione di rapporti perpetui
reali e personali).*

1. Sono estinti i rapporti perpetui reali e personali, costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941, in forza dei quali le Amministrazioni pubbliche, le Aziende autonome dello Stato, i comuni, le province, le amministrazioni del fondo per il culto, le amministrazioni del fondo di beneficenza tutte e l'amministrazione dei pa-

trimoni riuniti ex economali, hanno il diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in qualsiasi altra natura in misura inferiore a lire diecimila annue.

2. L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate corrisposte annualmente o, comunque, dovute periodicamente in quantità fissa o variabile sarà determinato con gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607.

3. Gli uffici che provvedono alla riscossione delle prestazioni di cui ai commi 1 e 2 procederanno direttamente, senza alcun onere per i debitori, alla chiusura delle relative partite di credito, dandone comunicazione agli obbligati iscritti nei libri debitori, nonché agli altri uffici interessati, fra i quali le conservatorie dei pubblici registri immobiliari e il catasto, che, a loro volta, provvederanno alla definitiva cancellazione degli stessi diritti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 30.

Al comma 1 sostituire la parola: diecimila con la seguente: cinquantamila.

Segue compensazione del gruppo Forza Italia.

* **30. 1.** Berruti, Conti, Conte, Leoni.

Al comma 1 sostituire la parola: diecimila con la seguente: cinquantamila.

* **30. 2.** Antonio Pepe, Pace Carlo, Pace Giovanni, Contento, Fino, Armani, Marengo.

Al comma 1 sostituire la parola: diecimila con la seguente: trentamila.

30. 3. Antonio Pepe, Pace Carlo, Pace Giovanni, Contento, Fino, Armani, Marengo.

Al comma 1 sostituire la parola: diecimila con la seguente: ventimila.

30. 4. Antonio Pepe, Pace Carlo, Pace Giovanni, Contento, Fino, Marengo, Armani.

COMPENSAZIONE

Compensazione del Gruppo Forza Italia

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

n. 1. Conte.

(A.C. 5858 – sezione 14)

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 31.

(Disciplina concernente il complesso monumentale Dogana Vecchia di Venezia).

1. Il complesso monumentale Dogana Vecchia alla Punta della Salute di Venezia può essere affidato in concessione ai sensi dell'articolo 15 della legge 29 novembre

1984, n. 798, fermi restando gli adempimenti amministrativi già posti in essere tra l'Amministrazione finanziaria ed il comune di Venezia.

(A.C. 5858 – sezione 15)

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 32.

(Autorizzazione ad accedere alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari).

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, di accedere alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari, con facoltà di prendere visione gratuita degli atti riguardanti gli immobili rientranti nei comprensori di bonifica nonchè di ottenere gratuitamente le relative certificazioni, è estesa ai consorzi di bonifica e di irrigazione.

(A.C. 5858 – sezione 16)

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 33.

(Modifica all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

1. Al numero 1) della lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: « all'albo di cui all'articolo 53 » sono aggiunte le seguenti: « oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto ».

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

(Relazione tecnica sugli schemi di decreti legislativi).

1. Gli schemi di decreti legislativi predisposti dal Governo in attuazione delle deleghe di cui alla presente legge sono corredati di relazione tecnica volta a consentire la verifica in sede parlamentare del rispetto degli effetti finanziari derivanti dall'esercizio delle stesse deleghe.

33. 01. La Commissione.

(A.C. 5858 – sezione 17)

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 34.

(Copertura finanziaria).

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 6, lettera a), valutate in lire 8 miliardi per l'anno 1999 e lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con le maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni del comma 7 del medesimo articolo 6. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 10, valutate in lire 119 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con quota parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'articolo 11.

2. Agli oneri recati dall'articolo 11, comma 12, valutati in 2 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 1999, dall'articolo 15, comma 3, valutati in 50 miliardi di lire per l'anno 1999, e dall'articolo 15, comma 4, valutati in un miliardo di lire

per gli anni 1999 e 2000, si provvede con parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 15 dell'articolo 11.

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 34.01 DELLA COMMISSIONE

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: in modo sino alla fine della lettera.

0. 34. 01. 2. Leone, Conte, Armani.

Al comma 2, lettera c), sostituire l'alinea con il seguente: delegificazione con i seguenti criteri direttivi: .

0. 34. 01. 3. Leone, Conte.

Al comma 2, lettera c) sopprimere il comma 2).

0. 34. 01. 4. Leone, Conte.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

0. 34. 01. 5. Leone, Conte.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Commissioni permanenti per il previsto parere, che deve essere reso entro 60 giorni.

0. 34. 01. 6. Contento, Leone, Armani, Conte, Alessandro Rubino.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

« 3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle competenti Commis-

sioni parlamentari permanenti per l'acquisizione del parere.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, possono essere emanate disposizioni integrative e correttive.

0. 34. 01. 7. Guarino, Repetto, Piccolo, Soro.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia per l'acquisizione del parere.

0. 34. 01. 1. Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

1. Al fine di razionalizzare, semplificare, armonizzare e rendere più organiche le norme tributarie, anche alla luce delle innovazioni introdotte nella vigente legislatura, il Governo è delegato ad emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più testi unici che accorpino le vigenti norme per materia, senza modificarle con il solo compito di eliminare duplicazioni, chiarire il significato di norme controverse e produrre testi in cui la materia sia trattata.

2. Per l'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in materia tributaria, in modo da riservare alla disciplina con norma primaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle sole materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta;

b) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modificazioni strettamente necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

c) delegificazione, mediante regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di legge concernenti tutti gli aspetti diversi da quelli indicati sub a), ivi inclusi quelli della liquidazione, accertamento e riscossione, secondo i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e i seguenti ulteriori criteri direttivi:

1) riduzione e massima semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto conto anche dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;

2) possibilità di indicare nelle fonti primarie la sola aliquota massima effettiva di ciascun tributo, riservando agli atti normativi secondari l'indicazione di eventuali misure inferiori, in relazione alle specificità delle singole fattispecie. Per i tributi per i quali non è prevista una determinazione su base percentuale della base imponibile, la possibilità di cui al periodo che precede deve intendersi riferita alla sola entità massima del tributo;

3) espressa indicazione delle norme abrogate per effetto dell'attuazione dei criteri dettati nel presente articolo e delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;

4) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modificazioni strettamente necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

d) introduzione di tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento della normativa contenuta nei testi unici per i principi ed i criteri direttivi innanzi stabiliti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e seguenti dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 della citata legge 662 del 1996, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

5. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.

34. 01. La Commissione.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Abrogazione del decreto-legge n.63 del 1999 e norma di sanatoria).

1. Il decreto-legge 12 marzo 1999, n.63, recante misure urgenti in materia di investimenti e di occupazione, è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 12 marzo 1999, n.63.

34. 02. La Commissione.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

1. I testi unici adottati ai sensi del comma 1 dell'articolo 34-bis possono essere raccolti anche nel codice tributario.

34. 04. La Commissione.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

34. 03. La Commissione.

(A.C. 5858 – sezione 18)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE AC-
CANTONATO NELLA SEDUTA DEL 28
APRILE 1999

ART. 11.

*(Disposizioni in materia
di federalismo fiscale).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamità naturali, nonché di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima è computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle attività assistenziali degli istituti di ricovero e cura, delle attività degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi

speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei servizi e alle tecnologie e biotecnologie sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa storica. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per il raccordo dell'attività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con la programmazione regionale, nonché le modalità per il finanziamento delle attività assistenziali;

b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera a) e di quelli connessi al conferimento di funzioni alle regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF fino ad un valore non superiore a 2 punti percentuali, con riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale non potrà comunque essere superiore a 450 lire al litro; istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo. Le assegnazioni alle regioni del gettito delle compartecipazioni, al netto di quanto destinato al fondo perequativo di cui alla lettera e) avvengono con riferimento a dati indicativi delle rispettive basi imponibili regionali;

c) determinazione delle esatte misure delle aliquote di cui alla lettera b) in modo tale da assicurare, tenuto conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la copertura complessiva dei trasferimenti aboliti;

d) previsione di meccanismi perequativi in funzione della capacità fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonché dei fabbi-

sogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione della spesa storica;

e) previsione di istituire un fondo perequativo nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione all'IVA di cui alla lettera *b)*, ed eventualmente destinando a questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui alla medesima lettera *b)*;

f) revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacità fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione all'IRPEF non facoltativa. La perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonché alle situazioni economiche e sociali e può essere effettuata, per un periodo transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici;

g) previsione di un periodo transitorio non superiore al triennio nel quale ciascuna regione è vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, una spesa definita in funzione della quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la rimozione del vincolo è comunque coordinata con l'attivazione del sistema di controllo di cui alla lettera *i)*;

h) estensione dei meccanismi di finanziamento di cui alla lettera *b)* alla copertura degli oneri per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle regioni, ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esito del procedimento di identificazione delle risorse di cui all'articolo 7 della predetta legge n. 59 del 1997, tenuto conto dei criteri definiti nelle lettere precedenti, nonché dei criteri previsti dall'articolo 48, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto applicabile;

i) previsione di procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonché di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere trasparenti le responsabilità delle decisioni di spesa per ciascun livello di governo;

l) previsione di una revisione del trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per i contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse, al fine di riservarli soltanto per i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, come disciplinati dalle disposizioni attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419, garantendo al contempo l'invarianza complessiva del gettito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

m) coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti previste dagli statuti di autonomia;

n) estensione anche alle regioni della possibilità di partecipare alle attività di accertamento dei tributi erariali, in analogia a quanto già previsto per i comuni dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

o) abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'IRAP di cui all'articolo 27, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e conseguente rideterminazione dei trasferimenti erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo da garantire la neutralità finanziaria per i suddetti enti e la copertura degli oneri di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai fini della

suddetta rideterminazione si fa riferimento alla compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;

p) definizione delle modalità attraverso le quali le regioni e gli enti locali siano coinvolti nella predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di cui al presente comma.

2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità interno di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento con i predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o più decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e integrative.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

4. All'articolo 17, comma 6, lettera b), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole: « ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere » sono soppresse.

5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, per l'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni sono dovute, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

a) lire 7 con potenza impegnata fino a 30 kW;

b) lire 10,5 con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3000 kW;

c) lire 4,5 con potenza impegnata oltre 3000 kW. »;

b) il comma 2 è abrogato.

6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali di cui al comma 5.

7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica. L'Auto-